

“Disciplinare relativo all’Elenco degli operatori economici della Regione Toscana - Giunta Regionale da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023”

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

Art. 2 - Costituzione e gestione dell’Elenco

Art. 3 - Operatori economici che possono iscriversi all’Elenco

Art. 4 - Struttura competente

Art. 5 - Approvazione e pubblicazione dell’Elenco

Art. 6 - Certificazioni di qualità

Art. 7 - Utilizzo dell’Elenco da parte di altre stazioni appaltanti del territorio regionale

Titolo II - Elenco operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36

Capo I – Disciplina dell’Elenco degli operatori economici

Art. 8 - Struttura

Art. 9 - Requisiti per l’iscrizione

Art. 10 - Domanda di iscrizione

Art. 11 - Procedura di iscrizione e comunicazioni agli operatori economici

Art. 12 - Controllo sugli operatori economici

Art. 13 - Procedimento del controllo

Art. 14 - Formazione dell’Elenco

Art. 15 - Conferma del possesso dei requisiti per l’iscrizione

Art. 16 - Perdita dei requisiti e cancellazione

Art. 17 - Revisione dell’Elenco

Capo II – Individuazione degli operatori economici

Art. 18 - Individuazione operatori economici

Art. 19 - Partecipazione degli operatori invitati

Art. 20 - Utilizzo dell'Elenco

Art. 21 - Consultazione dell'Elenco per affidamenti diretti

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Art. 23 - Controversie

Art. 24 - Rinvio

Titolo I - Disposizioni generali

Art 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente disciplinare, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché dell'art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito denominato "Codice"), e di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, in attuazione dell'articolo 9 *bis* della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), le modalità di costituzione, gestione, revisione e utilizzo dell'Elenco degli operatori economici della Regione Toscana – Giunta Regionale (di seguito denominato "Elenco") per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice, distinti per categorie e classifiche di importo, di cui al Titolo II del presente disciplinare.

2. L'iscrizione all'Elenco degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare, è consentita senza limitazioni temporali.

3. Resta ferma la disciplina relativa agli interventi in ambito agricolo-forestale di cui alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana) e al Regolamento 08 luglio 2020 n. 56/R (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 5 della l.r. n. 39/2000 – Albo regionale delle imprese agricolo-forestali), eseguiti dalle cooperative agricolo-forestali nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) e all'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) così come richiamate dall'art. 10 del D. Lvo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Art. 2 - Costituzione e gestione dell'Elenco

1. L'Elenco è costituito e gestito mediante il supporto della piattaforma telematica S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) di

cui all'art. 47 della l.r. 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e al Titolo II del d.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della l. r. n. 38/2007).

2. Al fine di costituire l'Elenco, la Giunta Regionale provvede a pubblicare un apposito avviso sul proprio sito istituzionale, sul profilo del committente, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.A.C., sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. e sul B.U.R.T..

3. In applicazione di quanto previsto nel presente disciplinare, nell'avviso sono indicate le categorie e le fasce di importo in cui si suddivide l'Elenco, le amministrazioni che lo utilizzano, i requisiti di carattere generale e speciale che gli operatori economici devono possedere e le modalità per comunicare eventuali modifiche, la modalità di utilizzo dell'Elenco per individuare gli operatori economici da invitare. Sono, altresì, indicate le modalità e i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici, da effettuarsi in modalità telematica e le modalità per l'aggiornamento dell'Elenco.

Art. 3 – Operatori economici che possono iscriversi all'Elenco

1. L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta da tutti gli operatori economici previsti all'articolo 65, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Codice, che non siano incorsi nelle cause di esclusione automatica di cui agli art. 94 e 95 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale definiti all'articolo 9 del presente disciplinare.

2. Nel caso dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l'iscrizione all'Elenco può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

3. Possono richiedere di iscriversi all'Elenco le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di soggettività giuridica di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice (rete con soggettività giuridica). In tal caso la domanda di iscrizione all'Elenco, presentata dall'organo comune, deve contenere l'indicazione delle imprese retiste e specificare se l'aggregazione è in possesso di attestazione SOA o se la SOA è posseduta dalle singole imprese.

4. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico non acquisisce alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Stazione Appaltante, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

Art. 4 - Struttura competente

1. Ai fini della costituzione, gestione, revisione e utilizzo dell'Elenco di cui al presente disciplinare, la struttura regionale competente è il settore Contratti che provvede alla attuazione del presente disciplinare.

Art. 5 - Approvazione e pubblicazione dell'Elenco

1. L'Elenco è approvato con decreto del responsabile del settore Contratti ed è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana, nel profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma START.
2. I singoli decreti di revisione dell'Elenco di cui all'art. 17 sono pubblicati con le modalità di cui al comma 1. Annualmente il settore Contratti procede alla pubblicazione dell'Elenco con tutti gli aggiornamenti.

Art. 6 - Certificazioni di qualità

1. Nell'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici possono evidenziare il possesso delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori, ovvero: la certificazione UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità); la certificazione UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) e la registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009); la certificazione UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e la certificazione SA8000 (Social Accountability).

Art. 7 - Utilizzo dell'Elenco da parte di altre stazioni appaltanti del territorio regionale

1. L'Elenco di cui al presente disciplinare è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende, dagli enti del servizio sanitario regionale e dalle strutture commissariali. L'Elenco può, altresì, essere utilizzato dal Consiglio regionale.
2. L'Elenco può essere inoltre utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni, e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità definite dalla struttura competente di cui l'art. 4 del presente disciplinare.

3. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 2 interessati all'utilizzo dell'Elenco presentano richiesta scritta al settore Contratti che valuta la richiesta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa e ne dà comunicazione all'amministrazione richiedente. L'inoltro della richiesta di utilizzo comporta l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente disciplinare, delle sue eventuali integrazioni e modifiche per adeguamento alle disposizioni normative vigenti; gli enti e le amministrazioni interessati all'utilizzo dell'Elenco si impegnano altresì ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 6.

4. Al fine di rendere noti gli enti e le amministrazioni che utilizzano l'Elenco, la struttura competente di cui all'art. 4 provvede a pubblicare apposita comunicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, nel profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla piattaforma START.

Titolo II - Elenco operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36

Capo I – Disciplina dell'Elenco degli operatori economici

Art. 8 – Struttura

1. L'Elenco è suddiviso in base alle categorie di attestazione SOA previste dalla vigente normativa in materia di qualificazione degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici e per classifiche d'importo fino alla V.

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici, compresi tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione devono risultare in possesso dei:

- a) requisiti di ordine generale, rappresentati dall'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- b) requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di

Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse;

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice tenuto conto che il presente Elenco è finalizzato all'individuazione di operatori qualificati al momento della presentazione della domanda.

3. Ai sensi dell'art. 133 del Codice, i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) dello stesso Codice o le reti di cui al comma 4, possono iscriversi in relazione alle categorie di attestazione SOA OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, ove facciano parte della loro struttura operatori consorziati o imprese retiste che siano autonomamente in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 e che dovranno essere individuati come esecutori dei lavori rientranti nelle suddette categorie d'iscrizione.

4. In caso di richiesta di iscrizione da parte di una rete dotata di soggettività giuridica, ogni impresa retista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera c), la rete deve essere direttamente in possesso del requisito oppure, nel caso in cui l'attestazione SOA sia intestata a più imprese retiste, il suddetto requisito deve essere posseduto cumulativamente dall'organo comune e dalle altre imprese retiste.

5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le modalità indicate all'articolo 38 dello stesso DPR n. 445/2000.

6. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) gli operatori economici non devono incorrere in alcuna delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II dello stesso d. lgs n. 159/2011.

7. Il possesso del requisito di cui al comma 6 è attestato dall'operatore economico mediante l'iscrizione alla White-list o verificato dalla struttura di cui all'art. 4 consultando la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o, eventualmente, acquisendo la comunicazione di cui all'art. 87 D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura. Nel caso di acquisizione della comunicazione, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 159/2011, l'ufficio decorsi 30 giorni dalla richiesta procede all'iscrizione dell'operatore economico all'elenco sotto condizione risolutiva.

8. L'elencazione dei requisiti, di cui al comma 1, di carattere soggettivo e/o

oggettivo posseduti potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica o sostituzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative pertinenti.

Art. 10 - Domanda di iscrizione

1. Nel rispetto delle regole stabilite nel presente disciplinare e nelle Istruzioni operative di cui all'art. 11, gli operatori economici in possesso di attestazione SOA in una categoria di cui all'art. 8 del presente disciplinare possono chiedere l'iscrizione a una o più categorie e relative fasce d'importo senza limiti temporali.
2. La domanda di iscrizione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere compilata ed inoltrata, con le modalità indicate nelle istruzioni operative di cui all'art. 11 del presente disciplinare.
3. L'invio della domanda di iscrizione comporta l'accettazione tacita ed incondizionata del presente disciplinare, delle sue eventuali integrazioni e modificazioni per adeguamento alle disposizioni normative vigenti nonché delle Istruzioni operative di cui all'art. 11.
4. In caso di richiesta di iscrizione da parte di rete dotata di soggettività giuridica, la domanda deve essere prodotta dall'organo comune. L'aggregazione deve, altresì, allegare il contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune, le imprese appartenenti all'aggregazione e la finalità di operare nel settore dei contratti pubblici.
5. Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del presente disciplinare entro 15 giorni dal loro verificarsi, nonché le modifiche relative all'anagrafica e ai dati generali dell'operatore con le modalità indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 11 – Procedura di iscrizione e comunicazioni agli operatori economici

1. La procedura di iscrizione all'Elenco è gestita in modalità telematica in base alle istruzioni operative predisposte dalla struttura competente di cui all'art. 4 e si perfeziona con l'invio della domanda di iscrizione.
2. Gli operatori economici che hanno perfezionato la domanda di iscrizione possono essere selezionati per la partecipazione alle procedure di appalto degli Enti utilizzatori dell'Elenco solo a seguito del provvedimento di approvazione o di revisione dell'Elenco da parte del responsabile della struttura competente di cui all'art. 4.

3. Dell'avvenuta iscrizione all'Elenco e delle sue revisioni verrà data comunicazione agli operatori economici, da parte della struttura competente mediante la piattaforma telematica.

Art. 12 - Controllo sugli operatori economici

1. Relativamente agli operatori economici iscritti all'Elenco, la struttura competente di cui all'art. 4 procede ad effettuare il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese sui requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario, anche a seguito di dubbi sulla loro veridicità ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Relativamente agli articoli 94 e 95 del Codice il controllo è effettuato come specificato nel comma 6.

2. Il controllo è effettuato con le modalità previste dall'articolo 43 del DPR 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. La struttura competente può richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni o documenti rispetto a quelli presentati al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione.

4. La struttura competente procede, con frequenza almeno annuale, alle verifiche di cui al comma 1 su un campione individuato in una percentuale pari al 5% degli iscritti all'Elenco e, comunque, su un numero di operatori non inferiore a 100.

5. L'esito negativo dei controlli di cui al presente articolo determina la cancellazione dell'iscrizione all'Elenco. Relativamente ai requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), in caso di esito negativo del controllo, resta ferma l'iscrizione per le categorie di lavorazioni, e relative classifiche in relazione alle quali l'operatore risulti integralmente in possesso dei requisiti.

6. Il controllo di cui al comma 1 viene effettuato relativamente ai requisiti previsti dall'articolo 94 del Codice, commi 1, 5, lettere a), d), e), f), e 6. Il controllo di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice, è svolto nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo con poteri di legale rappresentanza.

7. Resta fermo il controllo da parte delle stazioni appaltanti con le modalità dalle stesse definite relativamente alle dichiarazioni rese dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento svolte ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Procedimento del controllo

1. L'avvio del procedimento di controllo di cui all'articolo 12 viene comunicato all'operatore economico interessato dalla struttura competente di cui

all'articolo 4 tramite pec.

2. In caso di comunicazione del riscontro di situazioni che possono determinare l'esito negativo del controllo, l'operatore economico viene sospeso e può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si procederà alla cancellazione dell'iscrizione.

3. L'operatore economico sospeso ai sensi del comma 2 mantiene l'iscrizione all'Elenco e torna a partecipare alle procedure al termine del periodo di sospensione.

4. In caso di cancellazione dell'iscrizione al termine del procedimento di cui al comma 2, l'operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione fino a quando non siano superate le cause ostative all'iscrizione stessa.

Art. 14 - Formazione dell'Elenco

1. Gli operatori economici sono collocati nell'Elenco nelle categorie e classifiche indicate nella domanda di iscrizione di cui all'articolo 10.

2. In fase di costituzione dell'Elenco, l'ordine di iscrizione degli operatori economici è determinato dalla data di presentazione della domanda risultante dal sistema, da effettuarsi, in ogni caso, entro il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 2.

3. L'Elenco è soggetto a revisione con le modalità di cui all'art. 17 del presente disciplinare.

4. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie, classifiche di lavorazioni. In questo caso, si applica il procedimento di cui all'art. 17, comma 3.

Art. 15 – Conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 10, comma 5, è tenuto a confermare annualmente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 lettere a) e b) dichiarati al momento dell'iscrizione. L'avvenuta conferma del possesso dei requisiti è attestata attraverso le funzionalità del sistema.

2. Qualora l'operatore economico non confermi il possesso dei requisiti di cui al comma 1, viene cancellato dall'Elenco. La struttura competente di cui all'art. 4 comunica la cancellazione all'operatore economico.

Art. 16 - Perdita dei requisiti e cancellazione

1. Qualora l'operatore economico perda, in tutto o in parte, i requisiti di cui all'articolo 9 necessari per l'iscrizione, ne viene disposta la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 17.

2. È prevista, altresì, la cancellazione dell'operatore economico nei seguenti casi:

a) mancata comunicazione scritta, entro il termine di cui all'art. 10, comma 5, delle informazioni relative al venir meno o alla variazione dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

c) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti, anche non consecutivi, esperiti in un arco temporale di due anni dall'iscrizione, a seguito della procedura di cui all'art. 18 comma 3.

3. La cancellazione è avviata con apposita comunicazione all'operatore economico. L'operatore può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni, decorsi inutilmente i quali la struttura competente procede con la cancellazione. Si procede alla cancellazione anche in caso di controdeduzioni non efficaci.

4. L'operatore economico può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dall'elenco.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), l'operatore economico può presentare domanda di nuova iscrizione decorsi sei mesi dalla cancellazione dall'elenco.

6. Ai fini della cancellazione di cui al comma 2, lettere b) e c), ciascun responsabile unico del progetto è tenuto ad effettuare apposita segnalazione alla struttura di cui all'art. 4, relativamente al mancato possesso dei requisiti nonché alla mancata presentazione di offerta da parte degli operatori economici invitati.

Art. 17 – Revisione dell'Elenco

1. La revisione dell'Elenco è, di norma, bimestrale ed avviene con provvedimento della struttura competente di cui all'art. 4 e pubblicato con le modalità di cui all'art. 5, comma 1.

2. Con la revisione di cui al comma 1, la struttura competente procede:

- all'inserimento dei nuovi operatori economici;
- alla cancellazione degli operatori economici già iscritti, ai sensi dell'art. 16;
- alle variazioni delle categorie e classifiche di iscrizione dell'operatore economico;

3. Le domande pervenute sono esaminate nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione, salvo un maggior termine non superiore a novanta

giorni in caso di numerosità delle domande pervenute. Del prolungamento del termine e dell'esito dell'istruttoria della domanda, ne viene data comunicazione.

4. L'inserimento dei nuovi operatori economici nelle categorie e classifiche avviene nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande di iscrizione pervenute.

5. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di revisione di cui al comma 1, resta ferma la validità dell'elenco vigente.

6. In deroga al comma 5, nel caso in cui l'operatore comunichi la volontà di cancellarsi dall'elenco o la perdita di un requisito di cui all'art. 9, comma 1 oppure tale perdita sia accertata in fase di controllo ai sensi dell'art. 12, l'operatore non può essere invitato alle procedure, fin da subito, senza attendere la sua revisione periodica.

Capo II – Individuazione degli operatori economici

Art. 18 - Individuazione operatori economici

1. La scelta degli operatori da invitare alle singole procedure è effettuata prendendo a riferimento la categoria prevalente e l'importo totale dei lavori da affidare. L'individuazione degli operatori economici avviene sulla base della categoria e della classifica d'iscrizione, incrementata del venti per cento. La richiesta degli operatori economici avviene a cura del Dirigente responsabile del contratto (DRC) o del Responsabile Unico del Progetto (RUP) in coerenza con le modalità organizzative della stazione appaltante richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il DRC/RUP, in base alla tipologia dei lavori, alla SOA e alla classifica, tramite apposite funzioni messe a disposizione dal sistema telematico S.T.A.R.T., può invitare a presentare offerta tutti gli iscritti nella categoria SOA e nella classifica pertinenti all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

3. In alternativa al comma 2, qualora si ritenga di limitare il numero dei partecipanti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del d. lgs n. 36/2023, il DRC/RUP, tramite apposite funzioni messe a disposizione dal sistema telematico S.T.A.R.T., può inviare a tutti gli operatori economici, iscritti nella categoria SOA e nella classifica pertinente all'oggetto e all'importo dell'affidamento, una richiesta a manifestare interesse a partecipare alla procedura. Nella richiesta devono essere indicate tutte le informazioni di cui all'art. 2 co 2 dell'Allegato II.1 al codice, nonché il numero dei soggetti a cui verrà inviata la lettera di invito ed i criteri oggettivi sulla base dei quali saranno

selezionati gli stessi operatori economici.

4. La selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure avviene all'interno dell'Elenco gestito in modo unitario.

Art. 19 – Partecipazione degli operatori economici invitati

1. L'operatore economico invitato può partecipare alla procedura singolarmente o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese.

2. I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, ove non eseguano con la propria struttura d'impresa, e i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in fase di partecipazione alla procedura le consorziate esecutrici.

3. In caso di rete dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, l'organo comune assume il ruolo di mandataria e i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), sono coperti complessivamente dall'organo comune e dalle altre imprese retiste iscritte all'Elenco. Nel caso in cui, oltre alla categoria prevalente, siano previste categorie scorporabili, i requisiti relativi a tali categorie possono essere soddisfatti o tramite le imprese appartenenti alla rete o mediante raggruppamento con altro operatore economico.

4. Nel caso in cui la rete di cui al comma 3 sia direttamente intestataria dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), la rete dovrà indicare in fase di partecipazione le imprese retiste esecutrici.

Art. 20 – Utilizzo dell'Elenco

1. Il responsabile unico del progetto dell'Ente che utilizza l'Elenco ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 2, nel caso in cui decida di non procedere all'utilizzo dell'Elenco deve adeguatamente motivare nella determina a contrarre le ragioni del mancato utilizzo.

2. Qualora l'Elenco, nell'ambito della categoria, non rechi nominativi in numero sufficiente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del Codice, il responsabile unico del progetto non è tenuto ad utilizzare l'elenco.

Art. 21 – Consultazione dell'Elenco per affidamenti diretti

1. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto può consultare l'Elenco al fine di individuare tra gli iscritti alla classifica prima gli operatori economici da interpellare.

Titolo III- Disposizioni finali

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.
2. L'Ente che utilizza l'Elenco provvede a garantire che il trattamento di dati personali, effettuato al solo fine di dare esecuzione al contratto di affidamento, è conforme alle norme di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

Art. 23 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito alla gestione dell'Elenco nonché all'attuazione e interpretazione del presente regolamento è competente il Foro di Firenze.

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.